



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

Le seguenti espressioni e locuzioni, utilizzate nelle presenti condizioni generali devono intendersi nel senso di seguito esposto:

"società" è **INTRA s.r.l.** con sede legale in Castegnato (Bs) località Baitella, Via G. Di Vittorio n. 12/14, c.f.-p.iva 01568290173

"parti" sono la società ed il cliente congiuntamente intesi;

"materiali" sono i beni, le merci, i pezzi, i prodotti o i semilavorati di proprietà del cliente che vengono affidati alla società per l'esecuzione del trattamento oggetto del contratto;

"trattamento" si intendono per Trattamenti Termici tutti i cicli termici previsti dalla norma UNI EN 10052. Le definizioni, le condizioni tecniche, e le caratteristiche dei controlli da eseguire sui vari trattamenti termici sono stabilite a livello generale nelle specifiche norme UNI vigenti se non diversamente specificato. Si intendono valide anche per le lavorazioni complementari e per i nuovi processi termici e termochimici non previsti dalla UNI EN 10052. Le presenti si applicano all'esecuzione dei cicli termici concordati tra Società e cliente e opportunamente validati, salvo diversi accordi tra le parti.

"rischi del trattamento" sta per, ma non limitatamente a quanto segue: cricche, deformazioni, variazioni dimensionali a seguito del processo di tempra, distorsione, mancata risposta al Trattamento, effetti conseguenti alla temprabilità, spigoli vivi, segregazioni, inclusioni, dimensioni delle sezioni del manufatto, storia metallurgica dello stesso e metodologia di realizzazione.

2. Oggetto

2.1 Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni singola subfornitura di trattamenti effettuata dalla società; ciò anche qualora le stesse non vengano specificamente approvate in relazione ad ogni singola subfornitura.

Per singola subfornitura si intende ogni specifico ordine riportante quantità, prezzo, condizioni di consegna, trasporto, imballaggio, pagamento ovvero ogni offerta, preventivo, conferma d'ordine inviata o scambiata tra le parti ovvero altresì ogni consegna di materiale da parte del cliente. L'invio della merce o dei materiali da parte del cliente comporta l'accettazione

delle presenti condizioni generali e ne rappresenta la prova. Le condizioni generali sono pubblicate sul sito internet della società.

2.2 Il cliente dichiara e riconosce che le presenti condizioni generali sono state ponderate e valutate come eque, congrue e ragionevoli.

2.3 Salvo quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto tra società e cliente le presenti condizioni generali rappresentano gli unici termini ai quali la società accetta di eseguire i trattamenti sui materiali inviati dal cliente. Conseguentemente le eventuali condizioni generali predisposte dal cliente si devono intendere espressamente derogate dalle presenti. Parimenti si devono intendere come non applicabili o sostituite o superate o comunque derogate tutte le diverse condizioni eventualmente precedentemente in essere o normalmente utilizzate o applicate o anche proposte dal cliente. Solo i preventivi e le offerte inviate dalla società, ove difformi dalle presenti condizioni generali, si intenderanno derogare alle stesse.

3. Offerte e preventivi. Idoneità dei materiali del cliente. Variazioni dei prezzi

3.1 Il preventivo o l'offerta inviata dalla società indicano quantità prezzo, condizioni di trasporto, di reso, di consegna, di pagamento. Si intende valido il richiamo alle presenti condizioni generali.

3.2 Il preventivo o l'offerta hanno validità 30 giorni dall'invio al cliente. Essi si intenderanno accettati, e con essi le presenti condizioni generali, o mediante comunicazione con ogni mezzo valido, o mediante l'invio della merce e dei materiali da parte del cliente.

3.3 Il cliente dichiara di essere proprietario dei materiali e della merce inviata alla società o comunque autorizzato a richiedere i trattamenti; il cliente inoltre garantisce che i materiali inviati alla società sono, per qualità, condizioni e caratteristiche chimico-fisiche e metallurgiche, idonei ai trattamenti oggetto di contratto. Qualora la società riscontrasse l'inidoneità dei materiali ai trattamenti, essa ne informerà immediatamente il committente il quale potrà, a sua insindacabile scelta, optare per il ritiro a proprie spese del materiale inviato entro il termine di 10 giorni ovvero sottoporre un campione di materiale ad una verifica tecnica presso laboratorio di propria fiducia ovvero presso la società stessa, che provvederà ad addebitare il relativo costo al cliente. Resta inteso che il cliente rimane obbligato al pagamento del corrispettivo per i

trattamenti fino a quel momento eseguiti, oltre che al risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati dai materiali difettosi e/o inidonei. Qualora invece, una volta eseguite le prove sui materiali inviati dal cliente, la società ne riscontrasse la difformità rispetto a quanto oggetto di richiesta di offerta o ai campioni, la società avrà la facoltà di modificare i preventivi e le offerte o di non eseguire i trattamenti e rendere la merce e i materiali. In ogni caso la società non può essere ritenuta responsabile né dei difetti occulti dei materiali, né della difformità dei materiali stessi, né, conseguentemente, della non conformità del trattamento ai risultati raggiungibili con il trattamento su materiali idonei.

3.4 Dopo l'accettazione dei materiali da parte della società il cliente, salvo accettazione da parte della società stessa, non potrà più chiedere modifiche o revocare l'ordine. Resta inteso che qualora venissero richieste dal cliente ed accettate dalla società modifiche o varianti durante l'esecuzione del rapporto che comportino un incremento dei costi, la società avrà diritto al relativo adeguamento del prezzo offerto, anche se non specificamente precisato in ogni singolo ordine, offerta, preventivo, conferma d'ordine, bolla di consegna. I costi ed oneri, nonché il lucro cessante, provocato dall'eventuale revoca dell'ordine da parte del cliente, non accettata dalla società, verranno addebitati al cliente.

3.5 In caso di intervenuto aumento, per legge, dei costi del lavoro, dei costi di lavorazione, di trasporto, di manutenzione, di adeguamento dei macchinari e dei trattamenti, di eventuale adeguamento dei materiali allo scopo di renderli idonei al trattamento, di imposte, di assicurazioni, bancarie, la società potrà modificare i preventivi e le offerte comunicandolo al cliente in forma scritta.

3.6 Restano a carico del cliente anche se non inseriti nei preventivi o nelle offerte le spese per prototipi (che pure restano di proprietà della società), lavorazioni speciali e specifiche richieste dal cliente, trasporti e imballaggi, sdoganamento, polizze assicurative specifiche per esigenze del cliente, affidamento a subappaltatori di eventuali specifiche fasi di lavorazione o finitura. Qualora la società ed il cliente si accordassero per far eseguire alla società anche il trasporto dei materiali da e per il deposito o il magazzino o la sede del cliente, sarà facoltà della società scegliere a propria totale discrezione il relativo mezzo da utilizzare o il terzo trasportatore da incaricare. La società non risponderà per danni

avvenuti durante il trasporto, anche se venduto franco destino, eventuali coperture assicurative, salvo diversi accordi tra le parti, saranno a carico del cliente. In caso di trasportatori terzi i rischi del trasporto verranno sopportati dal cliente. Anche se i preventivi e le offerte non lo prevedono espressamente, qualora l'imballaggio utilizzato per il trasporto dei materiali e della merce dal cliente alla società non possa, per le condizioni in cui è giunto, essere utilmente riutilizzato dalla società per imballare i materiali dopo il trattamento per la consegna al cliente, la società provvederà ad acquistare nuovi imballaggi addebitandone i costi al cliente.

4. Esecuzione dei trattamenti.

4.1 La società si impegna ad eseguire i trattamenti a regola d'arte, secondo le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, nonché secondo le indicazioni contenute nel preventivo o nella conferma d'ordine.

4.2 Salvo accordi diversi tra società e cliente - da stipulare per iscritto e che possono comportare sovrapprezzi dei trattamenti ove da eseguirsi in via prioritaria su altri ordini - i tempi di consegna indicati in preventivo o in conferma d'ordine sono da ritenersi solo indicativi, restando esclusa la responsabilità della società per ritardo e per ogni perdita o danno, diretti o indiretti, eventualmente connessi al ritardo, inclusi eventuale lucro cessante, perdite di valore del bene ecc. In ogni caso non sarà mai considerato ritardo il prolungarsi dei tempi di trattamento e consegna dovuti a specifiche richieste del cliente, alla mancanza di precise istruzioni, alle condizioni dei materiali e della merce.

4.3 Qualora si verificano fatti ed eventi (a titolo meramente esemplificativo guerre, sommosse, embarghi o restrizioni alla circolazione dei beni e delle persone, scioperi, serrate, blocchi nella fornitura delle risorse di energia, rivoluzioni, sommosse, calamità naturali ecc.) imprevedibili con l'ordinaria diligenza e non imputabili alle parti, la società avrà facoltà, a sua totale ed insindacabile discrezione, di sospendere in tutto o in parte l'esecuzione dei trattamenti per tutta la durata degli eventi di forza maggiore invocati, senza incorrere in alcuna responsabilità, nemmeno per ritardo, salvo l'obbligo di comunicare al cliente la causa di forza maggiore e la presumibile data di ripresa dei lavori. Qualora le cause di forza maggiore perdurino per oltre 30 giorni, la società potrà comunicare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. e obbligare il cliente al ritiro dei materiali e della merce o

alla presa in consegna dei medesimi e al pagamento del corrispettivo dei trattamenti eseguiti fino ad allora.

5. Pagamenti

5.1 Salvo diversi accordi tra le parti, i pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'offerta allegata.

5.2 Il termine previsto per il pagamento nell'ordine o nella conferma d'ordine o nell'offerta è da ritenersi essenziale. Il suo superamento comporterà l'applicazione automatica, da parte della società, senza specifico ulteriore avviso, degli interessi moratori di cui alla L. 192/98. I prezzi possono variare a seconda delle quantità di materiali oggetto di ordini inviati nell'arco di un periodo determinato.

5.3 In caso di inadempimento del cliente nel pagamento del corrispettivo spettante alla società per un trattamento o per una singola subfornitura la società potrà sospendere l'esecuzione anche degli ulteriori ordini eventualmente in corso, così come potrà modificare i prezzi e le modalità di pagamento.

5.4 Si intende che la sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni di ciascuna parte potrà condurre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 e ss. c.c., con obbligo, per la parte che subisce la diminuzione dell'utilità o l'aumento del costo, di comunicare alla controparte l'intento di risolvere il contratto entro i successivi 60 giorni, salvo che le parti riescano in tale lasso di tempo a raggiungere un accordo modificativo del contratto ed idoneo a ricondurre i termini contrattuali ad equità.

6. Garanzie. Responsabilità. Indennizzi

6.1 La società si impegna ad eseguire i trattamenti con la dovuta diligenza e professionalità ed in buona fede.

6.2 Il cliente dichiara tuttavia di essere stato messo a conoscenza dei rischi che i trattamenti, anche se eseguiti con diligenza e correttezza, comportano in ordine ad una possibile non perfetta corrispondenza commerciale tra i vari pezzi o tra i pezzi trattati ed il campione inviato alla società. Il margine di tolleranza rispetto allo standard industriale valido nel settore è dalle parti convenuto secondo la normativa UNI. Quanto contenuto in brochure, cataloghi, materiale pubblicitario non costituiscono dichiarazioni di garanzia prestate dalla società.

6.3 La società potrà comunque essere ritenuta responsabile solo dei danni emergenti diretti dovuti a cattiva od errata esecuzione e risponderà di essi solo nei limiti del DOPPIO del prezzo del trattamento

praticato, indipendentemente dal valore dei materiali consegnati dal cliente, dall'eventuale lucro cessante del cliente, dagli eventuali danni indiretti quali mancati guadagni, fermo ordini, danni a terzi o a cose di terzi cliente del committente. Il cliente dichiara di essere consapevole e riconosce che il prezzo praticato dalla società tiene conto delle suddette condizioni. E' valido un diverso accordo specifico tra la società ed il cliente ma in tali casi è facoltà della società addebitare al cliente il costo relativo al premio assicurativo sul valore dei materiali come dichiarato dal cliente.

6.4 Per attivare la garanzia di cui sopra è comunque necessario: *i)* che il cliente provveda alla denuncia dei vizi e difetti entro sessanta giorni dalla consegna dei materiali trattati; *ii)* all'invio di campione di pezzo difettoso da parte della società; *iii)* alla verifica da parte della società della completa inutilizzabilità ed inidoneità a qualunque uso dei materiali consegnati, nonché dell'impossibilità di procedere a nuovo trattamento. In caso di contestazioni circa la sussistenza delle precedenti condizioni la società invierà il campione del materiale denunciato come inidoneo o difettoso a laboratorio di primaria importanza nell'ambito della regione.

6.5 In ogni caso nessuna responsabilità ad alcun titolo, nemmeno extracontrattuale, potrà essere imputata alla società nei casi in cui: *i)* i materiali si siano rivelati inidonei o presentassero difetti anche occulti già prima del trattamento e comunque siano stati sottoposti a precedenti trattamenti non dichiarati alla società all'atto della conclusione del contratto; *ii)* il cliente non si sia premurato di controllare i materiali consegnati dalla società entro il termine massimo di 15 giorni dalla consegna e non abbia in detto termine comunicato alla società l'esistenza degli asseriti difetti ovvero li abbia utilizzati senza previo controllo e verifica; *iii)* non venga consentita alla società la verifica dei materiali asseritamente difettosi consegnati; *iv)* i materiali siano stati immagazzinati, conservati o utilizzati in modo improprio o scorretto o comunque affidati a terzi per riparazioni o verifiche senza previamente aver consentito la verifica dei difetti da parte della società.

6.6 Per ogni richiesta di danno, spesa, copertura di oneri o pregiudizi avanzata da terzi alla società a qualunque titolo, per ragioni connesse ai materiali di proprietà del cliente, quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne la società medesima.

6.7 Non possono essere contestate al Trattamentista caratteristiche non espressamente indicate nell'ordine o nel documento di consegna o nella scheda tecnica.

7. Collaudo

7.1 Il collaudo da parte del cliente , relativo ai particolari trattati , deve essere eseguito prima di ulteriori lavorazioni, del montaggio o della consegna a terzi.

7.2 La società si impegna ad eseguire il collaudo dei materiali trattati , effettuando opportune verifiche e registrazioni in accordo con quanto specificato in offerta e darà soddisfacente documentazione che attesti gli avvenuti controlli distruttivi e/o non distruttivi , che saranno conservati per almeno cinque anni.

7.3 La fornitura in Free Pass dovrà essere sempre concordata tra la società e il cliente .

8. Calo e scarto di lavorazione

8.1 Il cliente e la società devono concordare una tolleranza scarti in numero o in peso in conseguenza delle lavorazioni eseguite , della presa , movimentazione , riconsegna materiale.

8.2 Il cliente è tenuto a specificare per iscritto nel ddt o allegato tecnico la necessità di usare particolare accorgimento per pezzi finiti o superfici particolarmente delicate.

8.3 La quantità di pezzi che eventualmente potrà essere considerata scarto di processo, non può eccedere al 2 %.

9. Presa, Trasporto e Riconsegna del materiale

9.1 Le condizioni di resa devono essere concordate tra le parti secondo i termini INCOTERMS in vigore al momento degli accordi.

9.2 Il peso e le quantità dei pezzi citati nel ddt sono ritenuti validi solo dopo la ricezione e controllo da parte della società.

9.3 Al ricevimento dei pezzi trattati è compito del cliente eseguire un immediato controllo di peso e quantità per formulare eventuali riserve alla società.

10. Spese di magazzinaggio

10.1 La società non è tenuta al magazzinaggio dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo :

- Un mese prima della ricezione delle disposizioni di lavorazione.

- Dieci giorni dopo l'esecuzione della lavorazione , in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna .

Dopo 15 gg. Dall'avviso di merce pronta , la società avrà la facoltà di emettere regolare fattura con pagamento dell'importo stabilito nei termini di pagamento pattuiti a decorrere dalla data di comunicazione di merce pronta.

11. Imballaggio

11.1 Il cliente è tenuto a spedire il materiale da trattare convenientemente imballato ed in modo da non subire danni durante il trasporto o nella permanenza nel magazzino della Società , specificando se necessario comunicare le istruzioni per il successivo ritorno del materiale.

11.2 In generale , la società restituisce i pezzi trattati impiegando il medesimo imballo ricevuto, previa verifica in accettazione dell'integrità e dell'idoneità al riutilizzo ; qualora si rendesse necessario un nuovo imballaggio , le spese relative saranno a carico del cliente ed oggetto di fatturazione.

12. Proprietà industriale. Riservatezza. Privacy

12.1 Il know how, le invenzioni e le innovazioni (anche realizzate nel corso della specifica esecuzione del trattamento dai dipendenti della società), i prototipi, i disegni e software forniti dalla società per l'esecuzione dei trattamenti oggetto del contratto restano di proprietà della stessa società, così come restano di proprietà del cliente eventuali disegni, campioni, informazioni riservate, know how. Entrambe le parti si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi dette informazioni, detto materiale e dette conoscenze nonché a limitare l'utilizzo dei dati al solo personale che necessita di tale utilizzo ed al solo fine dell'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto.

12.2 L'obbligo si intende valido a condizione che i dati e le informazioni non siano già divenute di pubblico dominio.

12.3 I dati personali del cliente verranno trattati dalla società solo per le finalità connesse all'esecuzione del trattamento, incluse le incombenze amministrative e contabili, e per l'invio di proposte commerciali relative ai propri servizi.

13. Risoluzione

La società potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con efficacia immediata e chiedere il risarcimento dei danni tutti subiti (incluso i danni indiretti anche a terzi ed i mancati guadagni) oltre che il pagamento del corrispettivo dei trattamenti eseguiti fino a quel momento nel caso di inadempimento da parte del cliente a quanto previsto nei precedenti punti delle presenti condizioni generali.

14. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed il cliente per la validità, efficacia, esecuzione, interpretazione delle presenti condizioni generali il foro competente è quello in cui la società ha la propria sede legale e la legge applicabile è quella italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali si applicano la L. 192/98, il codice civile e gli usi in vigore in materia presso la C.C.I.A.A. di Brescia.

15. Condizioni di fornitura

15.1 Sul DDT di consegna dovranno essere riportate specifiche tecniche e numero di disegno indicati in offerta.

15.2 Per fatture di importo inferiore o uguale a € 77, addebito spese banc. Di € 2,50.

15.3 Le riba con scad. 31/08 e 31/12 sono posticipate al 10/09 e 10/01. Non sono accettate ulteriori proroghe.

15.4 INTRA definirà i propri parametri di processo attenendosi esclusivamente alle specifiche tecniche riportate in DDT.

15.5 I prezzi esposti nell'offerta si intendono IVA esclusa.

INTRA srl
Lorenzo Turelli